IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3061

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ARMELLIN

Presentata il 18 luglio 1985

Modifica dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, relativamente ai corsi teorico-pratici ad indirizzo musicale tecnico presso i conservatori di musica

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti nota la situazione particolarmente delicata venutasi a creare, negli ultimi tempi, in seno ai Conservatori di tutta Italia per quanto concerne l'insegnamento di teoria, solfeggio e dettato musicale, in seguito alla definitiva e precisa applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente istituzione e ordinamento della scuola media statale. Un analitico excursus condotto sugli interventi legislativi e sulle disposizioni amministrative adottate in materia (leggi-decreti-ordinanze-circolari) mette in evidenza come fino all'anno scolastico 1980/81 la normativa mettesse in luce la chiara distinzione fra programmi scolastici ed esami della scuola media annessa ai Conservatori musicali e i programmi scolastici e d'esame del Conservatorio. Ovviamente la scuola media dell'obbligo « nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue strutture, nei suoi con-

tenuti » è diretta a « promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e a favorire l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva » (legge 31 dicembre 1962, n. 1859, articolo 1, secondo comma) e a garantire la istruzione obbligatoria fino al raggiungimento del 14° anno di età.

Ai programmi scolastici e d'esame del Conservatorio veniva attribuita invece una funzione propedeutica, secondo quanto stabilito dal regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, in quanto destinati ad un corso di studi specifici.

Dal 1982 in avanti si sono succedute norme e direttive che, riportandosi, correttamente dal punto di vista giuridico, al terzo comma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media unica, hanno decisamen-

#### IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

te minacciato una seria impostazione degli studi musicali.

Ciò è avvenuto perché con l'articolo 16 della legge istitutiva della scuola media dell'obbligo i corsi secondari inferiori delle scuole d'arte, degli istituti d'arte e dei conservatori di musica sono stati trasformati in scuola media con programmi, orari di insegnamento e prove d'esame che sarebbero state successivamente definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati. Dalla pratica impossibilità di conciliare le esigenze di una scuola media avente funzione formativa ed orientativa e quelle di una valida e seria preparazione professionale specifica in campo musicale propria del conservatorio nascono le attuali situazioni di difficoltà e di disagio da più parti lamentate.

La scuola media deve conservare la sua prerogativa qualificante di scuola dell'obbligo, al termine della quale viene espresso sull'alunno un giudizio globale che tenga conto delle mete raggiunte, compatibilmente con le reali capacità e possibilità del discente, favorendo il successivo orientamento. Non pare proprio possibile che l'esame di licenza di teoria e solfeggio possa seriamente inserirsi in questo tipo di giudizio, trattandosi di una prova avente carattere specialistico.

È per questo che con la presente proposta di legge si intende modificare il testo dell'articolo 16 della legge n. 1859 del 1962, prevedendo che i corsi teorico-pratici ad indirizzo musicale tecnico dei conservatori musicali con annessa scuola media vengano regolati dalla legge n. 1852 del 1918 e dal regio decreto n. 1945 del 1930.

### PROPOSTA DI LEGGE

#### ARTICOLO UNICO.

Dopo il terzo comma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 è inserito il seguente comma:

« I corsi teorico-pratici ad indirizzo musicale tecnico presso i conservatori di musica sono regolati dai propri ordinamenti previsti dal decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, e dal regio decreto 11 dicembre 1930. n. 1945 ».